

# ie

italia educativa

|| UNIEDA || UNLA || FEDERUNI || SENIOR ITALIA FEDERCENTRI || FONDAZIONE FIDAPA ||

# APPRENDIMENTO PERMANENTE

## Sviluppo Culturale ed Economico

Conferenza nazionale sull'educazione permanente

**LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022**  
**Ore 10:30-18:00**

**PARLAMENTINO DEL CNEL**

**VILLA LUBIN** Viale David Lubin 2 - Roma



# IL PROGRAMMA

## **Ore 10:30** SESSIONE ITALIA EDUCATIVA

### **Tavola rotonda organizzazioni nazionali**

*Ruolo dell'educazione permanente nello sviluppo socio-economico dell'Italia*

#### **Coordina**

**Fonte Maria Giovanna Fralonardo**, *Federuni*

#### **Partecipano**

**Francesco Florenzano**, *Unieda*

**Vitaliano Gemelli**, *UNLA*

**Elvia Raia**, *Senior Italia Federcentri*

**Maria Candida Elia**, *Fondazione Fidapa*

## **Ore 13:30** COLAZIONE

LA MATTINA





**Ore 15:30 CONFERENZA NAZIONALE  
SULL'EDUCAZIONE PERMANENTE**

*Nuovi scenari per lo sviluppo culturale dell'Italia*

**Saluti**

On. Prof. **Tiziano Treu**, *Presidente del CNEL*

**Relazioni**

**Le prospettive dell'educazione permanente in Italia:  
un contributo sostenibile per lo sviluppo economico e culturale**

*Francesco Florenzano, Portavoce di Italia Educativa*

**La città che educa**

*Riccardo Corbucci, Presidente della Commissione Roma Capitale*

**Le leggi della Provincia autonoma di Bolzano  
sull'educazione permanente e la cittadinanza attiva**

*Antonio Lampis, Direttore ripartizione Cultura,  
Provincia autonoma di Bolzano*

**L'educazione degli adulti in Italia e in Europa**

*Lorenza Venturi, Capo unità Epale-Erasmus+ Italia*

**Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI**

IL POMERIGGIO

# PER LO SVILUPPO DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE IN ITALIA

---

## PIATTAFORMA PROPOSITIVA

per valorizzare e sostenere l'educazione permanente, intesa quale processo costante di apprendimento comportamentale e culturale di una persona per tutto il corso della vita.

### PREMESSO

- che la legge delega n. 53 del 28.03.2003, all'art. 2, lett. a) ha affermato che "è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed europea";
- che detta norma di natura programmatica, pur se affermativa del concetto di educazione permanente, è evidentemente limitata al solo aspetto di apprendimento culturale, e, quindi, non comprensiva del profilo dell'apprendimento comportamentale che, nella sua eccezione più lata, riguarda il processo di crescita globale della personalità del soggetto;

### Nota 1. (Finalità).

1. Lo Stato, in conformità ai principi costituzionali ed agli articoli 47<sup>1</sup>, 48<sup>2</sup> e 49<sup>3</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'istituzione e le attività di Centri di educazione permanente, denominati anche università degli adulti, Università popolari, della terza età, o altrimenti denominate con le seguenti finalità:

- a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;
- b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono;
- c) l'accesso ad opportunità educative e formative lungo l'intero arco della vita;
- d) lo sviluppo e la formazione dell'autonomia progettuale ed intellettuale dei soggetti, con particolare riguardo ai lavoratori ed agli anziani, per accrescere la consapevolezza dell'esercizio dei loro diritti e responsabilità e favorire una politica di solidarietà;
- e) Il miglioramento della qualità della vita per un invecchiamento sano ed attivo;
- f) Favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, esclusi dal sistema scolastico e in ricerca di lavoro.

---

### 1 - Art. 47. Musei e biblioteche di enti locali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'assistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

## **Nota 2. (Soggetti).**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero (Cultura oppure Lavoro, ecc.) interviene mediante contributi ai Centri di educazione permanente istituiti o gestite da associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, società cooperative, enti locali ed università degli studi.

## **Nota 3. (Requisiti dei destinatari dei contributi nazionali).**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per accedere ai contributi nazionali di cui al medesimo comma devono avere i seguenti requisiti: a) avere sede nel territorio nazionale; b) possedere regolare atto costitutivo o statuto; c) operare senza fine di lucro; d) svolgere attività di educazione permanente in ambito formale, non formale e informale da almeno 5 anni. e) nel caso di enti del terzo settore devono essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore; f) Essere membri di una Rete Associativa.

## **Nota 4. (Condizioni per l'accesso).**

L'accesso ai corsi e alle attività dei Centri di educazione permanente è libero, fatto salvo il pagamento della retta individuale relativa all'iscrizione ed alla frequenza.

## **Nota 5. (Attività didattica e formativa).**

1. Per accedere ai contributi nazionali di cui all'articolo 2, i corsi promossi dai Centri di educazione permanente devono prevedere cicli didattici e percorsi formativi.  
2. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di un diploma di laurea attinente alle materie dei rispettivi corsi o documentare competenze equivalenti.  
3. Al termine dell'anno formativa il Centro di educazione permanente può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non ha valore legale, salvo se rientrante nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze.  
4. I seminari, le lezioni magistrali, i minicorsi, i cicli di conferenze, le presentazioni di libri, le presentazioni di mostre, i corsi di tipo itinerante concorrono alle attività didattiche cumulando le ore di attività riconducendole ai corsi di 20 ore.  
5. I corsi e le attività potranno essere svolte in presenza oppure in modalità sincrona attraverso le piattaforme di comunicazione.

---

### **2 - Art. 48. Beni culturali.**

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

### **3 - Art. 49. Attività di promozione educativa e culturale.**

Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.



# LE ASSOCIAZIONI PROPONENTI

Le associazioni nazionali che costituiscono Italia Educativa, ognuna con la propria storia, rappresentano coloro che da decenni cercano di far crescere sapere e partecipazione, coinvolgendo le diverse generazioni e i diversi ceti sociali per favorirne l'autonomia civile.



L'Unione Italiana di Educazione degli Adulti è un'Associazione di Promozione Sociale con oltre 100 enti che operano nell'educazione permanente. Promotrice dell'Università di Strada e di Saperi Diffusi, progetti nazionali di apprendimento non formale.



L'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, costituitasi nel 1947, è un'associazione italiana riconosciuta dall'UNESCO. Si occupa principalmente di Progetti Speciali mirati alla tutela e recupero del territorio e dei beni culturali, alla realizzazione delle biblioteche, a corsi di aggiornamento rivolti ad operatori scolastici, all'educazione e formazione professionale specie nel campo dell'agricoltura.



La Federazione italiana tra le Università della terza età nasce a Torino nel 1982, si propone di sostenere le università federate dal punto di vista scientifico e didattico. Si incarica inoltre di rappresentarle nei contatti con il Governo e di informarle sui necessari adempimenti giuridici e fiscali.



Iscritta tra gli Enti del Terzo Settore, è un'Associazione di Promozione Sociale a cui aderiscono Centri Anziani ed Associazioni di tutta Italia. Opera in collaborazione con le associazioni che hanno a cura le persone anziane, la loro salute, i loro diritti, il loro benessere.



Fondata nel 1988, la Fondazione Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne, aiutandole ad inserirsi e reinserirsi nel mondo del lavoro, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.



italia educativa

**Via Quattro Novembre, 157 - 00187, Roma**

**066920431**

**[www.italiaeducativa.it](http://www.italiaeducativa.it)**

**[info@italiaeducativa.it](mailto:info@italiaeducativa.it)**

SAPERI DIFFUSI - Nuovi approcci all'apprendimento permanente  
Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale  
ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Anno 2020